



# Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 5 luglio 2018

**Oggetto: concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Venezia. CIG 7465629FEE. QUESITO N. 1.**

Un operatore economico formula la seguente richiesta:

***A: REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 7.1 LETT. B) 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA.***

*Si evidenzia come, già da diversi anni, il requisito dell'iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sia da considerare soddisfatto con il possesso dell'iscrizione alla superiore categoria 5 del medesimo Albo, anch'essa requisito di partecipazione nella presente procedura di gara.*

*Così infatti è stato chiarito direttamente dal Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con circolare n. 240 del 09/02/2011, che si allega per opportuna conoscenza.*

*Trasmettiamo anche avviso di rettifica della Provincia della Spezia e del Comune di Asti, che proprio recentemente hanno eliminato il suddetto requisito per le ragioni sopraesposte.*

*Si chiede quindi, cortesemente, di voler rettificare il disciplinare di gara eliminando il requisito relativo al possesso dell'iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in quanto già ricompreso con il possesso della superiore categoria 5 del medesimo Albo.*

***RISPOSTA:***

Visto l'art. 212 comma 7 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. che stabilisce che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

Vista la circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 240/Albo/Pres del 09/02/2011 che specifica che:

- non è più richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie per le imprese iscritte alla sola cat 4, mentre permane l'obbligo per le imprese che trasportano rifiuti pericolosi in regime ordinario;
- le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio alla categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli;
- qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore [...].



# Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto che l'iscrizione nella categoria 5 possa essere ritenuta comprensiva della categoria 4, a condizione che:

1. l'impresa abbia fatto istanza di iscrizione comunicando le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi che intende trasportare;
2. la quantità complessiva dei rifiuti trasportati non comporti la variazione della classe per la quale gli operatori economici sono iscritti.

Si ritiene pertanto che la sola iscrizione alla categoria 5, alle condizioni sopra indicate, sia requisito idoneo alla partecipazione della presente procedura.

## ***B: PRESTAZIONI DA EROGARE ANCHE IN ASSENZA DI INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE.***

*Con riferimento alle prestazioni da erogare anche in assenza di individuazione del veicolo responsabile, si fa notare che all'art. 4 del Capitolato Speciale vengono indicate praticamente tutte le prestazioni, ovvero:*

- *Interventi standard;*
- *Interventi con perdita carico;*
- *Interventi rilevanti*

*Le stesse, pertanto, andrebbero tutte eseguite anche senza la possibilità di recuperare i costi, che rimarrebbero a esclusivo carico della ditta affidataria.*

*All'art. 7 del Capitolato Speciale però, al contrario, le prestazioni da erogare anche in assenza di individuazione del veicolo responsabile sembrerebbero consistere esclusivamente in interventi standard, rimanendo esclusi gli interventi perdita di carico e gli interventi rilevanti, ove viene specificato espressamente che andranno svolti solo se forniti i dati identificativi dei veicoli coinvolti.*

*Essendo di primaria importanza poter preventivamente valutare l'incidenza delle prestazioni da erogare anche senza possibilità di recuperarne i costi, si chiede di poter chiarire espressamente quali operazioni rientrino nel caso in oggetto, facendo al contempo presente che operazioni di recupero dei carichi trasportati (perdite di carico) e interventi rilevanti possono assumere quantificazioni economiche di gran lunga maggiori dai semplici interventi standard, svolti dalla ditta affidataria senza necessariamente far intervenire a supporto altri soggetti.*

### ***RISPOSTA:***

L'art. 4 del capitolato speciale d'appalto stabilisce le prestazioni inerenti al servizio. Relativamente alle attività che l'operatore economico deve erogare in assenza di individuazione del veicolo responsabile queste sono:

- "interventi standard",
- "interventi con perdita di carico"
- "interventi rilevanti"

L'art. 7 descrive unicamente le modalità di intervento operativo del servizio di ripristino della piattaforma. Pertanto, visto quanto stabilito dall'art. 4, la modalità di intervento in assenza di individuazione del veicolo responsabile sono descritte nei paragrafi "interventi standard", "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", "interventi con perdita di carico" "interventi rilevanti".



# Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

## **C - CENTRI LOGISTICI OPERATIVI E VEICOLI POLIFUNZIONALI DA IMPIEGARE.**

All'art. 6 del Capitolato Speciale viene disposto che il concessionario dovrà impiegare almeno due centri logistici operativi, uno per area Nord e uno per area Sud, con almeno due veicoli polifunzionali ciascuno. Non si comprende, pertanto, la scelta della Stazione Appaltante, in quanto limita la possibilità di un operatore di istituire 4 o più centri operativi (due per area o più) con un solo veicolo polifunzionale ciascuno. Se infatti un operatore proponesse un progetto di servizio composto da 6 centri logistici operativi muniti di un solo veicolo polifunzionale ciascuno, risulterebbe violare le disposizioni del Capitolato, nonostante garantisca ben 4 centri operativi in più e 2 veicoli polifunzionali in più. Non essendo ovviamente comprensibile una simile imposizione, si chiede di voler modificare la disposizione, inserendo semmai un numero minimo di veicoli polifunzionali a disposizione del servizio (ad esempio 4), ma senza dover essere per forza assegnati in coppia ad ogni centro operativo.

### **RISPOSTA::**

Si evidenzia che l'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto stabilisce che [...] il concessionario dovrà disporre sul territorio della stessa o limitrofi di **almeno** due centri logistici operativi, con **almeno** due veicoli polifunzionali ciascuno e personale specializzato in numero sufficiente [...] definendo in questo modo la dotazione minima dei centri logistici operativi e dei veicoli polifunzionali.

Si tratta questa di una scelta discrezionale della Città metropolitana coerente con le finalità del servizio necessario all'Amministrazione. Nell'operare tale scelta la Città metropolitana ha valutato preminente, proporzionale e adeguato alla tutela dell'interesse pubblico prevedere tale dotazione minima tenuto conto dell'estensione della rete stradale in gestione, il traffico veicolare e la conformazione ed estensione del territorio della Città metropolitana.

Si fa presente che nell'ambito dell'offerta tecnica l'operatore economico ha la possibilità, a propria discrezione, di offrire dei servizi aggiuntivi (cfr. Sub. criterio C2 Servizi aggiuntivi offerti dall'operatore economico) e che saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice secondo le modalità stabilite al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara.

Si conferma pertanto quanto disposto nell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto in merito alla dotazione minima dei centri operativi e dei veicoli.

Il Dirigente

Ing. Simone Agrondi

(documento firmato digitalmente)